



COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE
di CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 R.D.

OGGETTO: Società Domus Acqua s.r.l. Modifiche allo Statuto societario al fine di adeguarlo alle previsioni del D.lgs 19 agosto 2016, n° 175 e ss.mm.ii. Approvazione

L'anno **duemiladiciassette** ed addì **diciannove** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **17:00** in Domusnovas e nella Casa Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun componente si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:

VENTURA MASSIMILIANO	P	USAI ATTILIO	P
DEIDDA ANGELO	P	PORCU NATASCIA TAMARA	P
STERA ALESSIO	P	PRANTEDDU ERIZIO	P
MOI MATTEO	P	SABA FABRIZIO	A
VILLASANTA DANIELA	P	MASCIA ISANGELA	P
PISU ILARIA OTTAVIA	P	SORU STEFANO	A
MELIS MARTINA	P	COCCO DANIELA	A
CONGIU ILENIA	P	STERA ATTILIO	P
CATZEDDU ROSSANO	P		

risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE _ Straordinaria

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza a norma dell'art. 36, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

SOGGETTO PROPONENTE: SINDACO

Premesso che, questo Ente è socio della società Domus Acqua s.r.l. con una quota di capitale pari al 51% (cinquantunopercento);

Considerato che, il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica", di seguito "T.U.S.P."), così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n°100, inerente il riordino delle partecipazioni societarie della Pubblica Amministrazione ai fini del contenimento della spesa pubblica, aumento della trasparenza nella gestione della medesima e tutela della concorrenza e del mercato, ha introdotto l'obbligo di adeguare gli statuti delle società a controllo pubblico, alle disposizioni in esso espressamente inserite;

Preso atto che:

- lo Statuto attuale della Domus Acqua s.r.l. (vedasi colonna 1- allegato "A") non è al momento rispondente alle nuova disciplina prevista dal T.U.S.P.;
- tale società, per adempiere a quanto sopra richiamato, presenterà alla prossima assemblea dei soci un ordine del giorno avente ad oggetto l'adeguamento del proprio Statuto;

Visto, pertanto, lo schema del nuovo statuto della società Domus Acqua s.r.l. (colonna 2- allegato "A"), con evidenziate, in revisione, le proposte di modifica approvate recentemente all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Domus Acqua s.r.l.;

Visto:

il D.Lgs n°267/2000 e nello specifico l'art. 42 "Attribuzione dei Consigli";

lo Statuto Comunale;

il Regolamento Funzionamento Uffici e Servizi;

PROPONE

1. di approvare le modifiche statutarie di cui al nuovo testo (colonna 2 - allegato "A"), allegato alla presente come parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando il Sindaco pro-tempore del Comune o suo delegato ad intervenire all'assemblea dei soci esprimendo voto favorevole;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Domus Acqua s.r.l.;
3. di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Il proponente

Il Sindaco

Massimiliano Ventura

PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gianfranco Sorgia

Il Sindaco Sig. Massimiliano Ventura espone il punto all'ordine del giorno.

Sul punto si registrano gli interventi, riportati nel verbale di seduta, della consigliera Sig.ra Mascia Isangela e del Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione su estesa, avente per oggetto: **"Società Domus Acqua s.r.l. Modifiche allo Statuto societario al fine di adeguarlo alle previsioni del D.lgs 19 agosto 2016, n° 175 e ss.mm.ii. Approvazione"**, che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato, provvede alla votazione per l'approvazione della proposta anzidetta;

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti	= N° 14 (assenti i Consiglieri Sigg.: Saba - Soru - Cocco)
Votanti	= N° 14
Voti favorevoli	= N° 14
Voti contrari	= N° 0
Astenuti	= N° 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione, ad unanimità

DELIBERA

Recepita e approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione su estesa, avente per oggetto: **"Società Domus Acqua s.r.l. Modifiche allo Statuto societario al fine di adeguarlo alle previsioni del D.lgs 19 agosto 2016, n° 175 e ss.mm.ii. Approvazione"**:

- 1) di approvare le modifiche statutarie di cui al nuovo testo (colonna 2 - allegato "A"), allegato alla presente come parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando il Sindaco pro-tempore del Comune o suo delegato ad intervenire all'assemblea dei soci esprimendo voto favorevole.
- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Domus Acqua s.r.l..

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti	= N° 14 (assenti i Consiglieri Sigg.: Saba - Soru - Cocco)
Votanti	= N° 14
Voti favorevoli	= N° 14
Voti contrari	= N° 0
Astenuti	= N° 0

DELIBERA DI CONSIGLIO n.46 del 19-12-2017 COMUNE DI DOMUSNOVAS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione, ad unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° - Dlgs 18/08/2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to MASSIMILIANO VENTURA

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 22-12-2017

DOMUSNOVAS, li 22-12-2017

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000 n.445, il sottoscritto attesta che la presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li 22/12/2017

L'INCARICATO

ALLEGATO "A"

Formattato: Allineato al centro

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Colonna 1 STATUTO VIGENTE	Colonna 2 STATUTO DA MODIFICARE AI SENSI DEL d.Lg 175
<p style="text-align: center;">STATUTO SOCIALE</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p>Denominazione Sede Durata Oggetto</p> <p>Art.1</p> <p>E' costituita una società a responsabilità limitata denominata <u>"DOMUS ACQUA S.r.l."</u></p> <p>Art. 2</p> <p>La Società ha sede nel Comune di Domusnovas.</p> <p>Nei modi di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza altrove, sia in Italia sia all'estero.</p> <p>Art. 3</p> <p>La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei soci.</p> <p>Art. 4</p> <p>La Società ha per oggetto nel</p>	<p style="text-align: center;">STATUTO SOCIALE</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p>Denominazione Sede Durata Oggetto</p> <p>Art.1</p> <p>E' costituita una società a responsabilità limitata denominata <u>"DOMUS ACQUA S.r.l."</u></p> <p>Art. 2</p> <p>La Società ha sede nel Comune di Domusnovas.</p> <p>Nei modi di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza altrove, sia in Italia sia all'estero.</p> <p>Art. 3</p> <p>La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei soci.</p> <p>Art. 4</p> <p>La Società ha per oggetto nel</p>

<p>territorio della Regione Sardegna, la gestione dei servizi pubblici di:</p> <p>(a) raccolta, trattamento e distribuzione di acqua per usi primari, industriali ed agricoli;</p> <p>(b) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche;</p> <p>(c) svolgimento di servizi ed attività nell'ambito della tutela ambientale;</p> <p>La Società può svolgere, altresì, attività complementari alle attività istituzionali, nel settore idrico ambientale.</p> <p>In particolare la Società può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgere, direttamente o tramite terzi, alle condizioni normative vigenti, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti gestiti; - fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo idrico e in quello ambientale; - fornire assistenza, consulenza e servizi nel campo delle analisi di 	<p>territorio della Regione Sardegna, la gestione dei servizi pubblici di:</p> <p>(a) raccolta, trattamento e distribuzione di acqua per usi primari, industriali ed agricoli;</p> <p>(b) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche;</p> <p>(c) svolgimento di servizi ed attività nell'ambito della tutela ambientale;</p> <p>La Società può svolgere, altresì, attività complementari alle attività istituzionali, nel settore idrico ambientale.</p> <p>In particolare la Società può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgere, direttamente o tramite terzi, alle condizioni normative vigenti, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti gestiti; - fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo idrico e in quello ambientale; - fornire assistenza, consulenza e servizi nel campo delle analisi di
---	---

<p>laboratorio.</p> <p>- fornire servizi in campo ambientale, della difesa del suolo e della tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;</p> <p>- partecipare o gestire direttamente interventi di bonifica ambientale;</p> <p>- organizzare e gestire corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;</p> <p>- elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi, inerenti le attività istituzionali;</p> <p>- assumere la concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche sempre relative alle proprie attività istituzionali.</p> <p>Per lo svolgimento di attività per le quali sia richiesta dalla legge</p>	<p>laboratorio.</p> <p>- fornire servizi in campo ambientale, della difesa del suolo e della tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;</p> <p>- partecipare o gestire direttamente interventi di bonifica ambientale;</p> <p>- organizzare e gestire corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;</p> <p>- elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi, inerenti le attività istituzionali;</p> <p>- assumere la concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche sempre relative alle proprie attività istituzionali.</p> <p>Per lo svolgimento di attività per le quali sia richiesta dalla legge</p>
--	--

<p>l'iscrizione in appositi albi o ordini professionali, la società si avvarrà della collaborazione di soggetti abilitati, stipulando con essi contratti d'opera e di prestazione professionale.</p> <p>La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali ed industriali ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, reali e personali, a favore di terzi e, nei limiti sanciti dall'articolo 2361 del codice civile ed al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento, potrà assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre</p>	<p>l'iscrizione in appositi albi o ordini professionali, la società si avvarrà della collaborazione di soggetti abilitati, stipulando con essi contratti d'opera e di prestazione professionale.</p> <p>La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali ed industriali ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, reali e personali, a favore di terzi e, nei limiti sanciti dall'articolo 2361 del codice civile ed al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento, potrà assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre</p>
--	--

<p>società italiane ed estere aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio ed esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;">Capitale sociale Quota</p> <p>Art. 5</p> <p>II capitale sociale è di euro 96.000,00 (novantaseimila virgola zero), diviso in quote ai sensi di legge, ciascuna del valore nominale di euro 1 (uno), aventi tutte parità di diritti, e può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.</p> <p>Art. 6</p> <p>La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto.</p> <p>Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro Imprese.</p>	<p>società italiane ed estere aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio ed esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;">Capitale sociale Quota</p> <p>Art. 5</p> <p>II capitale sociale è di euro 96.000,00 (novantaseimila virgola zero), diviso in quote ai sensi di legge, ciascuna del valore nominale di euro 1 (uno), aventi tutte parità di diritti, e può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.</p> <p>Art. 6</p> <p>La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto.</p> <p>Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico o, se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, degli Amministratori, dei Sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la</p>
--	--

<p>Art. 7</p> <p>I versamenti sulle quote sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.</p> <p>A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2466 del codice civile.</p> <p>Eventuali finanziamenti effettuati dai soci a favore della società sono infruttiferi di interessi salvo diversa</p>	<p>società, è quello che risulta dal Registro Imprese.</p> <p>Art. 7</p> <p>I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Amministratore Unico o, se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione - Consiglio di Amministrazione dal proprio Presidente, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.</p> <p>A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'Amministratore Unico o, se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione dal Consiglio stesso proprio Presidente, salvo il diritto degli Amministratori dello stesso () di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2466 del codice civile.</p> <p>Eventuali finanziamenti effettuati dai soci a favore della società sono infruttiferi di interessi salvo diversa</p>
--	--

<p>delibera dell'assemblea.</p> <p>Art. 8</p> <p>Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della Società, in misura complessiva non inferiore al 51% (cinquantuno per cento), da Enti Locali operanti in Sardegna.</p> <p>Il 49% (quarantanove per cento) potrà essere detenuto da altri soci.</p> <p>Non potranno mai essere adottate, ai sensi degli articoli 2377 e 2479 ter C.C., deliberazioni di aumento del capitale sociale che tramite limitazioni o soppressioni del diritto di opzione spettante ai soci riducano la partecipazione al capitale sociale degli enti locali al di sotto del 51%.</p> <p>Saranno inopponibili alla società gli atti di trasferimento di quote sociali che comportino una riduzione delle partecipazioni degli enti locali al di sotto del 51%. Conseguentemente, l'annotazione nel libro dei soci di</p>	<p>delibera dell'assemblea.</p> <p>Art. 8</p> <p>Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della Società, in misura complessiva non inferiore al 51% (cinquantuno per cento), da Enti Locali operanti in Sardegna.</p> <p>Il 49% (quarantanove per cento) potrà essere detenuto da altri soci.</p> <p>Non potranno mai essere adottate, ai sensi degli articoli 2377 e 2479 ter C.C., deliberazioni di aumento del capitale sociale che tramite limitazioni o soppressioni del diritto di opzione spettante ai soci riducano la partecipazione al capitale sociale degli enti locali al di sotto del 51%.</p> <p>Saranno inopponibili alla società gli atti di trasferimento di quote sociali che comportino una riduzione delle partecipazioni degli enti locali al di sotto del 51%. Conseguentemente, l'annotazione nel libro dei soci di</p>
---	---

<p>tali trasferimenti e delle sottoscrizioni di aumento di capitale che comportino una riduzione delle partecipazioni intestate agli enti locali dovranno essere rifiutate.</p> <p>Per le quote detenute in violazione di quanto sopra previsto in nessun caso può essere esercitato il diritto di voto e, comunque, diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale.</p> <p>Art. 9</p> <p>Qualora un socio diverso da ciascuno degli Enti Locali intendesse cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione nella Società, oppure qualora un socio ente locale intendesse cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione a soggetti diversi da altri enti locali, salvo, comunque, il rispetto delle percentuali di cui al precedente articolo 6, dovranno darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indirizzata tramite</p>	<p>tali trasferimenti e delle sottoscrizioni di aumento di capitale che comportino una riduzione delle partecipazioni intestate agli enti locali dovranno essere rifiutate.</p> <p>Per le quote detenute in violazione di quanto sopra previsto in nessun caso può essere esercitato il diritto di voto e, comunque, diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale.</p> <p>Art. 9</p> <p>Qualora un socio diverso da ciascuno degli Enti Locali intendesse cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione nella Società, oppure qualora un socio ente locale intendesse cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione a soggetti diversi da altri enti locali, salvo, comunque, il rispetto delle percentuali di cui al precedente articolo 6, dovranno darne comunicazione scritta tramite raccomandata con avviso di ricevimento</p>
---	---

<p>raccomandata con avviso di ricevimento al suo Presidente.</p>	<p>all'Amministratore Unico, se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, raccomandata con avviso di ricevimento al suo <u>proprio</u> Presidente.</p>
<p>La comunicazione dovrà contenere la proposta di alienazione, l'indicazione del prezzo a cui si intende vendere, le modalità di pagamento e i dati del terzo acquirente.</p>	<p>La comunicazione dovrà contenere la proposta di alienazione, l'indicazione del prezzo a cui si intende vendere, le modalità di pagamento e i dati del terzo acquirente.</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione, provvederà a trasmettere la comunicazione a ciascuno degli altri soci.</p>	<p>L'Amministratore Unico, se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico stesso, provvederà a trasmettere la comunicazione a ciascuno</p>
<p>Ciascuno degli altri soci, proporzionalmente alla propria partecipazione nella Società, potrà esercitare il diritto di prelazione relativo all'acquisto della partecipazione posta in vendita, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con</p>	<p>degli altri soci. Ciascuno degli altri soci, proporzionalmente alla propria partecipazione nella Società, potrà esercitare il diritto di prelazione relativo all'acquisto della partecipazione posta in vendita, dandone comunicazione scritta</p>

<p>raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al Presidente dello stesso Consiglio, entro 30 giorni dalla data di ricezione della proposta.</p>	<p>all'Amministratore Unico, o, se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione al proprio Presidente, con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al Presidente dello stesso Consiglio, entro 30 giorni dalla data di ricezione</p>
<p>Il socio che esercita il diritto di prelazione potrà nella relativa comunicazione, dichiarare la propria disponibilità ad acquistare anche quote di partecipazione per cui non sia esercitato il diritto di prelazione da altri soci.</p>	<p>della proposta.</p> <p>Il socio che esercita il diritto di prelazione potrà nella relativa comunicazione, dichiarare la propria disponibilità ad acquistare anche quote di partecipazione per cui non sia esercitato il diritto di prelazione da altri soci. L'Amministratore Unico, o, se la società è amministrata da un</p>
<p>Il Presidente, a sua volta, trasmetterà al socio cedente e agli altri soci copia delle comunicazioni ricevute. Nel caso in cui nessuno degli altri soci esercitasse il diritto di prelazione entro il suddetto termine, oppure detto diritto venisse esercitato solo da alcuni di essi, ma non per l'intera</p>	<p>Consiglio di Amministrazione il proprio Presidente, a sua volta, trasmetterà al socio cedente e agli altri soci copia delle comunicazioni ricevute. Nel caso in cui nessuno degli altri soci esercitasse il diritto di prelazione entro il suddetto termine, oppure detto diritto venisse esercitato</p>

<p>partecipazione posta in vendita, il socio cedente potrà alienare liberamente l'intera partecipazione posta in vendita al terzo acquirente solo al prezzo e alle condizioni contenute nella propria originaria comunicazione, sempre che tale alienazione avvenga entro sei mesi dalla data entro cui avrebbe dovuto essere esercitato il diritto di prelazione.</p> <p>Nel caso in cui, invece, il diritto di prelazione fosse esercitato da tutti gli altri soci o, comunque, da alcuni di questi, ma per l'intero ammontare della partecipazione posta in vendita, l'atto di cessione della partecipazione da cedente agli acquirenti, dovrà avvenire entro 2 mesi dalla data della comunicazione del Presidente al cedente e agli altri soci della volontà di esercizio della prelazione.</p> <p>Nel caso in cui, poi, un socio ente locale intendesse cedere la propria</p>	<p>solo da alcuni di essi, ma non per l'intera partecipazione posta in vendita, il socio cedente potrà alienare liberamente l'intera partecipazione posta in vendita al terzo acquirente solo al prezzo e alle condizioni contenute nella propria originaria comunicazione, sempre che tale alienazione avvenga entro sei mesi dalla data entro cui avrebbe dovuto essere esercitato il diritto di prelazione.</p> <p>Nel caso in cui, invece, il diritto di prelazione fosse esercitato da tutti gli altri soci o, comunque, da alcuni di questi, ma per l'intero ammontare della partecipazione posta in vendita, l'atto di cessione della partecipazione da cedente agli acquirenti, dovrà avvenire entro 2 mesi dalla data della comunicazione del Presidente al cedente e agli altri soci della volontà di esercizio della prelazione.</p> <p>Nel caso in cui, poi, un socio ente</p>
--	--

<p>partecipazione ad un altro ente locale, dovrà darne preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quale provvederà ad inviare agli altri soci una copia della detta comunicazione, tramite altra lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione.</p>	<p>locale intendesse cedere la propria partecipazione ad un altro ente locale, dovrà darne preventiva comunicazione scritta all'Amministratore Unico, o, se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione al proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quale provvederà ad inviare agli altri soci una copia della detta comunicazione, tramite altra lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione.</p>
<p>Quanto sopra troverà applicazione anche in caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale sociale. A tale proposito è stabilito che nel caso in cui il cedente, per mancanza di esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci o perché il diritto di prelazione sia esercitato soltanto per una parte del diritto di</p>	<p>Quanto sopra troverà applicazione anche in caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale sociale. A tale proposito è stabilito che nel caso in cui il cedente, per mancanza di esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci o perché il diritto di prelazione sia esercitato</p>

<p>opzione messo in vendita, sia libero di cedere, l'opzione a terzi. La cessione di tale diritto dovrà avvenire entro il termine di esecuzione dell'aumento di capitale stabilito dall'assemblea che lo ha deliberato.</p>	<p>soltanto per una parte del diritto di opzione messo in vendita, sia libero di cedere, l'opzione a terzi. La cessione di tale diritto dovrà avvenire entro il termine di esecuzione dell'aumento di capitale stabilito dall'assemblea che lo ha deliberato.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III</p>	
<p style="text-align: center;">Assemblea</p>	
<p>Art. 10</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">Assemblea</p>
<p>L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.</p>	<p>Art. 10</p> <p>L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.</p>
<p>Art. 11</p>	<p>Art. 11</p>
<p>L'Assemblea, può essere convocata per iniziativa dell'organo amministrativo nella persona del Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, del Vice Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. La</p>	<p>L'Assemblea, può essere convocata per iniziativa dell'Amministratore Unico, o, se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione dell'organo amministrativo, nello stesso del dal proprio Presidente o, in caso di assenza o impedimento di</p>

<p>convocazione potrà avvenire anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. L'avviso dovrà essere inviato ai soci nel domicilio risultante dal Registro Imprese con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea. Nella stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, per il caso in cui non si tenga l'assemblea in prima convocazione.</p>	<p>questo, del Vice Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione potrà avvenire anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. L'avviso dovrà essere inviato ai soci nel domicilio risultante dal Registro Imprese con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea. Nella stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, per il caso in cui non si tenga l'assemblea in prima convocazione.</p>
<p>Sono valide le Assemblee, anche se non convocate ritualmente, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.</p>	<p>Sono valide le Assemblee, anche se non convocate ritualmente, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.</p>
<p>L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo</p>	<p>L'assemblea dei soci, <u>anche con la presenza di Notaio</u>, può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere</p>

<p>il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;</p>	<p>dato atto nei relativi verbali:</p> <p>- che siano presenti nello stesso luogo l'Amministratore Unico, o, se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il proprio presidente o il Vice Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;</p>
<p>- che sia consentito al presidente dell' assemblea di accertare l' identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p>	<p>- che sia consentito all'Amministratore Unico, o, se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione al proprio presidente o al Vice Presidente dell' assemblea di accertare l' identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p>
<p>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p>	<p>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p>
<p>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed</p>	<p>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed</p>

<p>alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;</p> <p>L'assemblea si intende tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente della stessa e il segretario della riunione o il notaio che roga la relativa delibera.</p> <p>Art. 12</p> <p>L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano, entro un termine maggiore, non superiore, comunque, a centottanta giorni dalla sopradetta chiusura, per l'approvazione del bilancio.</p> <p>In questo ultimo caso gli amministratori devono segnalare, nella propria relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.</p>	<p>alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;</p> <p>L'assemblea si intende tenuta nel luogo ove si trovano il l'Amministratore Unico, o, se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione il proprio Presidente o il Vice Presidente della stessa e il segretario della riunione o il notaio che roga la relativa delibera.</p> <p>Art. 12</p> <p>L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro centoventi 20 giorni entro dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano, entro un termine maggiore, non superiore, comunque, a centottanta giorni dalla sopradetta</p>
--	---

<p>L'Assemblea è convocata altresì qualora lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione e comunque ogniqualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.</p>	<p>chiusura, per l'approvazione del bilancio.</p> <p>In questo ultimo caso l'Amministratore Unico, o, se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione gli amministratori, devono segnalare, nella propria relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.</p>
<p>L'Assemblea sarà, altresì, convocata qualora ne facciano richiesta, tanti soci che rappresentino le percentuali minime previste dalla normativa applicabile.</p>	<p>L'Assemblea è convocata altresì qualora lo ritenga opportuno l'Organo amministrativo il Consiglio di Amministrazione e comunque ogniqualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.</p>
<p>Art. 13</p> <p>L'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.</p> <p>Tuttavia per l'assunzione delle deliberazioni aventi ad oggetto:</p>	<p>L'Assemblea sarà, altresì, convocata qualora ne facciano richiesta, tanti soci che rappresentino le percentuali minime previste dalla normativa applicabile.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - la modifica dello statuto, compreso l' aumento del capitale sociale, - la trasformazione della società, - fusioni e scissioni, 	<p>Art. 13</p> <p>L'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.</p>

<p>- lo scioglimento anticipato della società;</p> <p>- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,</p> <p>l'assemblea si costituisce e delibera validamente con la maggioranza dell'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.</p> <p>La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea e' fatta dal Presidente e, una volta avvenuta, non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.</p> <p>Art. 14</p> <p>Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino dall'elenco soci depositato presso il competente Registro delle Imprese, come previsto dalla legge.</p> <p>Ogni socio ha diritto a un voto per</p>	<p>Tuttavia per l'assunzione delle deliberazioni aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la modifica dello statuto, compreso l' aumento del capitale sociale, - la trasformazione della società, - fusioni e scissioni, - lo scioglimento anticipato della società; - il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, <p>l'assemblea si costituisce e delibera validamente con la maggioranza dell'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.</p> <p>La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea e' fatta dal Presidente e, una volta avvenuta, non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.</p> <p>Art. 14</p>
---	--

ogni quota da un euro.	Hanno diritto ad intervenire
Art. 15	all'Assemblea tutti i soci che
Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge.	risultino dall'elenco soci depositato presso il competente Registro delle Imprese, come previsto dalla legge.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto.	Ogni socio ha diritto a un voto per ogni quota da un euro.
Art. 16	Art. 15
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente o da altra persona delegata dal Consiglio stesso. In difetto di ciò	Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge.
l'Assemblea elegge il proprio Presidente.	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto.
	Art. 16
	L'Assemblea è presieduta dal <u>dall'Amministratore Unico, o, se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione dal suo Presidente del Consiglio di Amministrazione</u> <u>o, in caso di assenza o impedimento del presidente del</u>

<p>Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina un segretario, anche non socio, il quale provvede alla redazione del relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.</p> <p>Nei casi stabiliti dalla legge o, in caso lo decida il Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio.</p> <p>I processi verbali delle deliberazioni Assembleari devono essere trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">Amministrazione</p> <p>Art. 17</p>	<p>Consiglio di Amministrazione, se nominato, la Presidenza è assunta dal Vice Presidente e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente o da altra persona delegata dal Consiglio stesso. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente.</p> <p>Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina un segretario, anche non socio, il quale provvede alla redazione del relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.</p> <p>Nei casi stabiliti dalla legge o, in caso lo decida il Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio.</p> <p>I processi verbali delle deliberazioni Assembleari devono essere trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente della della seduta Consiglio e da chi</p>
---	--

<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri dispari non inferiore a tre (tre) e non superiore a 5 (cinque), eletti dall'assemblea, la quale di volta in volta, prima di procedere alla elezione degli amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.</p> <p>Salvo diversa unanime determinazione dell'Assemblea ai fini dell'elezione degli amministratori si procederà come segue.</p>	<p>sempre le voci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO IV Amministrazione</p> <p>Art. 17</p> <p>La Società è amministrata da un Amministratore Unico. Per specifiche ragioni di adeguata organizzativa individuata ai sensi del comma 3, art.11 del D.lgs. 19/09/2010 n. 175 l'Assemblea dei soci potrà disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri. Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri dispari non inferiore a tre (tre) e non superiore a 5 (cinque), eletti dall'assemblea, la quale di volta in volta, prima di procedere alla elezione degli amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.</p> <p>Salvo diversa unanime determinazione</p>
---	--

<p>Ogni socio può presentare in Assemblea liste di candidati, ciascuna delle quali non potrà essere composta da un numero di persone superiore a quello degli amministratori da eleggere.</p> <p>I Consiglieri sono eletti con il metodo di voto di lista.</p> <p>Ogni quota di partecipazione dà diritto di esprimere una sola preferenza per i candidati facenti parte delle liste.</p> <p>All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>- ciascuna lista indicherà un numero di candidati, elencati in ordine di preferenza con un numero progressivo, pari al numero degli amministratori da eleggere;</p>	<p>dell'Assemblea ai fini dell'elezione degli amministratori si procederà come segue. Nel caso in cui l'Assemblea disponga che la Società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione, per i componenti dello stesso, salva diversa unanime deliberazione dell'Assemblea stessa validamente costituita, si procederà alla nomina sulla base di liste presentate da soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati in ordine progressivo per numero pari ai componenti da nominare.</p> <p>Ogni socio può presentare in Assemblea liste di candidati, ciascuna delle quali non potrà essere composta da un numero di persone superiore a quello degli amministratori da eleggere.</p> <p>I Consiglieri sono eletti con il metodo di voto di lista.</p> <p>Ogni quota di partecipazione dà diritto di esprimere una sola preferenza per i candidati facenti parte delle liste.</p> <p>All'elezione degli amministratori si</p>
--	--

<p>- a ciascun candidato di ciascuna lista verrà attribuito un numero di voti pari al quoziente tra il numero complessivo di voti ottenuti dalla lista cui il candidato appartiene ed il numero progressivo attribuitogli nella lista stessa;</p> <p>- tutti i candidati indicati nelle varie liste dovranno essere ordinati in un'unica graduatoria decrescente secondo il numero dei voti ottenuti;</p> <p>- risulteranno eletti quelli che avranno ottenuto il numero di voti più elevato;</p> <p>- in caso di parità, sarà eletto il candidato indicato da quella delle liste cui appartengano i candidati in parità, che abbia ottenuto complessivamente il minor numero di voti e, a parità di numero complessivo di voti, il candidato più anziano di età.</p> <p>In caso di mancata presentazione di più liste di candidati, il Consiglio di</p>	<p>procede come segue:</p> <p>- ciascuna lista indicherà un numero di candidati, elencati in ordine di preferenza con un numero progressivo, pari al numero degli amministratori da eleggere;</p> <p>- a ciascun candidato di ciascuna lista verrà attribuito un numero di voti pari al quoziente tra il numero complessivo di voti ottenuti dalla lista cui il candidato appartiene ed il numero progressivo attribuitogli nella lista stessa;</p> <p>- tutti i candidati indicati nelle varie liste dovranno essere ordinati in un'unica graduatoria decrescente secondo il numero dei voti ottenuti;</p> <p>- risulteranno eletti quelli che avranno ottenuto il numero di voti più elevato;</p> <p>- in caso di parità, sarà eletto il candidato indicato da quella delle liste cui appartengano i candidati in parità, che abbia ottenuto</p>
--	--

<p>Amministrazione sarà eletto secondo le norme del codice civile.</p> <p>L'Assemblea provvede altresì a stabilire il compenso degli amministratori.</p> <p>Se cessa per qualsiasi causa dalla carica anche uno solo dei Consiglieri, quelli rimasti in carica, devono convocare immediatamente l'Assemblea, alla quale gli stessi si presenteranno dimissionari e l'Assemblea provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui sopra.</p> <p>Gli amministratori durano in carica</p>	<p>complessivamente il minor numero di voti e, a parità di numero complessivo di voti, il candidato più anziano di età.</p> <p>In caso di mancata presentazione di più liste di candidati, il Consiglio di Amministrazione sarà eletto secondo le norme del codice civile.</p> <p>Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione e si sia fatto ricorso al voto di lista, se cessa per qualsiasi causa dalla carica uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dal/dai candidato/i immediatamente successivo/i nella lista presentata ai sensi di quanto sopra.</p> <p>Nel caso in cui, invece, non si sia fatto ricorso al voto di lista gli amministratori rimasti in carica provvedono a sostituire l'amministratore o gli amministratori cessati, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori</p>
---	--

<p>esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.</p>	<p>nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Nel caso in cui venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>
<p>Art. 18 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente e può nominare il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento. Il Consiglio può altresì nominare, determinandone poteri e compensi direttori tecnici, e/o il direttori generali e /o procuratori speciali.</p>	<p>L'Assemblea provvede altresì a stabilire il compenso degli amministratori dell'Organo Amministrativo. E' fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. Nel caso in cui sia nominate un Consiglio di Amministrazione e si sia fatto ricorso al voto di lista, se</p>

<p>Art. 19</p> <p>Il Presidente riunisce e presiede il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, ogni qual volta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dall'Amministratore Delegato o da altri Consiglieri con delega, se nominati, oppure dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, se nominato.</p> <p>In caso di assenza o impedimento del Presidente l'adunanza e' presieduta dal Vice Presidente; in caso di assenza o</p>		<p>essa per qualsiasi causa dalla carica un Consigliere questo verra' sostituito dal candidato immediatamente successivo nella lista presentata ai sensi di quanto sopra.</p> <p>Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione esse cessa per qualsiasi causa dalla carica anche uno solo dei Consiglieri, quelli rimasti in carica, devono convocare immediatamente l'Assemblea, alla quale gli stessi si presenteranno dimissionari e l'Assemblea provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione Organo Amministrativo con le modalità di cui sopra.</p> <p>Gli Amministratori l'Organo Amministrativo</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha durata in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo</p>
---	--	--

<p>impedimento di entrambi presiede l'adunanza il Consigliere più anziano di età.</p>	<p>all'ultimo esercizio del mandato.</p> <p>Gli amministratori non potranno essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti.</p> <p>Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione, nella scelta degli amministratori l'Assemblea dovrà assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.</p> <p>Art. 18</p> <p>Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso</p>
<p>La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, è fatta del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, e in mancanza dal Consigliere più anziano d'età, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera raccomandata, facsimile o telegramma o mezzo equipollente.</p>	<p>elegge fra i suoi membri il Presidente e può nominare/ nomina tre di quei componenti quali il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento avrà esclusivamente funzione di sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>Il Consiglio può altresì nominare,</p>

<p>Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche 24 ore prima dell'adunanza, tramite fac-simile o telegramma o mezzo equipollente.</p> <p>Della convocazione deve essere nello stesso termine dato avviso ai Sindaci, se nominati, per gli effetti dell'articolo 2405 del codice civile.</p>	<p>determinandone poteri e compensi direttori tecnici, e/o 11 direttori generali e /o procuratori speciali.</p> <p>Non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>Art. 19</p>
<p>Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; - che sia consentito al presidente 	<p>Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o il Vice Presidente in mancanza del primo, lo giudichi necessario o ne riceva richiesta dall'Amministratore-Delegato o da altri Consiglieri con delega, se nominati, oppure dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, se nominato, riunisce e presiede il il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, ogni qual volta lo ritenga opportuno e ne riceva</p>

<p>della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>	<p>escluso dall'Amministrazione Delegata e da altri Consiglieri non delegati, se nominati, e per la rappresentanza del Consiglio in caso di assenza dal Collegio Sindacale, se nominato.</p> <p>In caso di assenza o impedimento del Presidente l'adunanza è presieduta dal Vice-Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, presiede l'adunanza il Consigliere più anziano d'età.</p> <p>La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, è fatta del Presidente o, in caso di sua</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trovano il Presidente ed il Segretario.</p> <p>La prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva alla nomina dello stesso da parte dell'Assemblea è convocata, con le modalità di cui sopra, dal consigliere più anziano di età e provvederà alla nomina del</p>	<p>assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, e in mancanza dal Consigliere più anziano d'età, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite comunicazione di posta elettronica anche certificata, lettera raccomandata, fac-simile o telegramma o mezzo equipollente, purché sia possibile dare prova della ricezione.</p>

<p>proprio Presidente.</p>	<p>Nei casi di urgenza la convocazione</p>
<p>Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.</p>	<p>potrà essere effettuata anche 24 ore prima dell'adunanza, tramite <u>comunicazione di posta elettronica, anche certificata, o fac-simile o telegramma</u> o mezzo equipollente.</p>
<p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con la maggioranza del 70% dei presenti.</p>	<p>Della convocazione deve essere nello stesso termine dato avviso ai Sindaci, se nominati, per gli effetti dell'articolo 2405 del codice civile.</p>
<p>Art.20</p>	<p>Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, se nominato, si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri o al di fuori di questi un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.</p>	<p>- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</p>
<p>In caso di assenza il segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.</p>	<p>- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'</p>
<p>I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del</p>	

<p>Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.</p>	<p>identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p>
<p>Art.21 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.</p>	<p>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Art. 22 Il consiglio di amministrazione, nei limiti dell'articolo 2381 C.C., può delegare parte dalle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio. A seconda dell'ampiezza e del contenuto delle attribuzioni e dei poteri conferiti, il consigliere può assumere la carica di</p>	<p>si considera tenuto nel luogo dove si trovano il Presidente della riunione ed il Segretario.</p> <p>La prima riunione del Consiglio di Amministrazione, <u>se nominato</u>, successiva alla nomina dello stesso da parte dell'Assemblea è convocata, con le modalità di cui sopra, dal consigliere più anziano di età e</p>

<p>Amministratore Delegato.</p> <p>Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, e non sono delegabili oltre quanto previsto dall'art. 2475, anche i poteri e le attribuzioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvazione dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale; - alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e Know how, di valore superiore a euro 50.000,00=, per singola transazione; - acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo; - prestazioni di garanzia e concessioni di prestiti per importi superiori a euro 50.000,00=, per ogni 	<p>provvederà alla nomina del proprio Presidente.</p> <p>Le adunanze del Consiglio, se nominato, sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, se nominato, sono prese con la maggioranza del 70% dei presenti.</p> <p>Art.20</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, elegge tra i propri membri o al di fuori di questi un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.</p> <p>In caso di assenza il segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.</p> <p>I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali,</p>
--	---

<p>singolo atto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - compravendite e permutate di beni immobili; - assunzione di mutui; - assunzione e licenziamento di personale dirigente. 	<p>certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.</p> <p>Art.21</p>
<p>La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria od amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente o al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati, nei limiti della delega, disgiuntamente l'uno dall'altro.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.</p>
<p>La rappresentanza, e la firma sociale, spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione pubblicata a norma di legge e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.</p>	<p>Art. 22</p> <p>Il consiglio di amministrazione, se nominato, nei limiti dell'art. 2381 C.C. può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad</p>
<p>E' deferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, se nominati, con firma</p>	<p>o più membri del Consiglio di Amministrazione e del personale della società e dei poteri conferiti ad</p>

<p>singola, il potere di rilasciare e revocare procure per singole operazioni a dipendenti della Società ed a terzi,.</p>	<p>consigliere può assumere un solo dei suoi componenti appropria che <u>assumerà la carica di Amministratore Delegato e che non potrà coincidere con il componente nominato Vice Presidente.</u></p> <p><u>Su autorizzazione dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire poteri di amministrazione anche al Presidente.</u></p> <p>Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, e non sono delegabili oltre quanto previsto dall'art. 2475, anche i poteri e le attribuzioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvazione dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale; - alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e Know how, di valore superiore a euro 50.000,00=, per singola transazione; - acquisizione e cessione di
---	---

	<p>partecipazioni di qualsiasi tipo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - prestazioni di garanzia e concessioni di prestiti per importi superiori a euro 50.000,00=, per ogni singolo atto; - compravendite e permutate di beni immobili; - assunzione di mutui; - assunzione e licenziamento di personale dirigente. <p>La rappresentanza legale della Società e la firma sociale, di fronte a qualunque autorità giudiziaria od amministrativa e di fronte ai terzi spetta all'Amministratore Unico o se nominato al Consiglio di Amministrazione, al Presidente dello stesso, o al Vice-Presidente e all'Amministratore Delegato, o sostituto, nel limite della delega, designato o non dall'altro.</p> <p>6 Se nominato un consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o</p>
--	---

		<p>impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.</p> <p>e rappresentanza, e la firma sociale, spettano - altresì - alle - persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, - con - deliberazione pubblicata - a - norma - di - legge - e - per - gli speciali - oggetti - previsti - nella deliberazione stessa.</p> <p>È deferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, - se - nominati, - con - firma singola, - il - potere - di - rilasciare - e - revocare - procure - per - singole - operazioni a dipendenti della Società ed a terzi.</p> <p>L'Organo amministrativo il Consiglio di Amministrazione può nominare</p>
--	--	---

procuratori speciali e mandati in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

Formattato: Allineato a sinistra

TITOLO V

Collegio Sindacale

Art.23

Il Collegio Sindacale sarà nominato nei casi previsti dalla legge e qualora lo disponga l'Assemblea dei Soci.

Il Collegio Sindacale, se nominato, sarà costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Ai fini dell'elezione ogni Socio può presentare in Assemblea due distinte liste di candidati, una per i Sindaci

TITOLO V

Collegio Sindacale - Organo di controllo

- e Società di Revisione - Revisore

Art.23

L'Assemblea provvede a nominare un organo di controllo sotto forma di sindaco unico oppure un revisore. Il Collegio Sindacale sarà nominato nei casi previsti dalla legge

e qualora lo disponga l'Assemblea dei Soci.

Il Collegio Sindacale, se nominato, sarà costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un sindaco unico verrà nominato anche un sindaco supplente.

Le nomine avverranno nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente

<p>effettivi ed una per i supplenti, ciascuna delle quali non potrà essere composta da un numero superiore a quello dei sindaci da eleggere.</p> <p>Ogni quota da diritto ad esprimere una sola preferenza per ciascuna votazione per i candidati facenti parte delle liste.</p> <p>In primo luogo si procederà all'elezione dei sindaci effettivi.</p> <p>Rimarranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.</p> <p>Successivamente si procederà all'elezione del Presidente del Collegio Sindacale tra i candidate eletti Sindaci effettivi.</p> <p>Rimarrà eletto Presidente il candidato che avrà riportato il maggior numero di preferenze.</p> <p>In secondo luogo, con elezione distinta, ma con le stesse modalità di cui sopra, si procederà all'elezione</p>	<p>normativa.</p> <p>L'organo di controllo, che durano in carica per tre esercizi e scadevano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.</p> <p>Ai fini dell'elezione ogni Socio può presentare in Assemblea due distinte liste di candidati, una per i Sindaci effettivi ed una per i supplenti, ciascuna delle quali non potrà essere composta da un numero superiore a quello dei sindaci da eleggere.</p> <p>Ogni quota da diritto ad esprimere una sola preferenza per ciascuna votazione per i candidati facenti parte delle liste.</p> <p>In primo luogo si procederà all'elezione dei sindaci effettivi.</p> <p>Rimarranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.</p> <p>Successivamente si procederà</p>
---	--

<p>dei Sindaci supplenti.</p> <p>Anche in questo caso rimarranno eletti i primi due candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.</p> <p>L'Assemblea determina, altresì, il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.</p> <p>I Sindaci uscenti son rieleggibili.</p>	<p>all'elezione del Presidente del Collegio Sindacale tra i candidati eletti Sindaci effettivi.</p> <p>Rimarrà eletto presidente il candidato che avrà riportato il maggior numero di preferenze.</p> <p>In secondo luogo, con elezione diretta, se non le stesse modalità da cui sopra, si procederà all'elezione dei Sindaci supplenti.</p> <p>Anche in questo caso rimarranno eletti i primi due candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.</p> <p>L'Assemblea determina, altresì, il compenso da corrispondere all'organo di controllo. I componenti del Collegio Sindacale e del soggetto a cui è affidata la revisione legale.</p> <p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>La revisione legale dei conti della società, se non è affidata al Collegio Sindacale, può essere esercitata da un Revisore dei Conti o ad una società di</p>
---	---

	Revisione Contabile:
<p style="text-align: center;">TITOLO VI Bilanci e utili</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI Bilanci e utili</p>
<p>Art. 24</p> <p>L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.</p>	<p>Art. 24</p> <p>L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.</p>
<p>Art. 25</p> <p>L'utile netto di bilancio sarà ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; - il rimanente ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi speciali provvedimenti a favore di riserve 	<p>Art. 25</p> <p>L'utile netto di bilancio sarà ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; - il rimanente ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi speciali

straordinarie o per altra destinazione ovvero disponga di mandarlo, in tutto o in parte, ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione della Società

Art. 26

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà, con le maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i

provvedimenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero disponga di mandarlo, in tutto o in parte, ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione della Società

Art. 26

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà, con le maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i

<p>poteri e i compensi.</p> <p>Art. 27</p> <p>Per quanto non previsto dal Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.</p>	<p>poteri e i compensi.</p> <p>Art. 27</p> <p>Per quanto non previsto dal Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.</p>
---	---